



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco" – Catania

Fornitura e posa in operadi 2 apparecchiature per lavaggio e disinfezione (c.d. Lavazoccoli), comprensivi di accessori e materiale di consumo, da destinare al PO San Marco

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	2
1.1. Oggetto dell'Appalto	2
1.2. Durata e importo dell'Appalto	2
1.3. Suddivisione in lotti	2
1.3.1. Quadro esigenziale	2
1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti	2
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	2
2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate	2
2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche	3
2.2.1. Identificazione delle apparecchiature offerte e della destinazione d'uso	4
2.2.2. Chiarimenti	5
2.2.3. Campionatura	5
2.2.4. Prova pratica	5
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE	6
3.1. Voce A – n. 2 Lavazoccoli	6
3.2. Voce B – n. 2 Carrelli	7
3.3. Voce C – n. 300 paia di zoccoli	7
3.4. Materiale di consumo	8
3.5. Analisi dei costi ricorrenti	8
4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE	8
4.1. Certificati di sopralluogo	9
5. CONSEGNA E POSA IN OPERA	9
5.1. Lavori di concausa	9
5.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta	9
5.2. Realizzazione dei lavori di concausa	9
5.3. Consegna e posa in opera delle apparecchiature	9
5.4. Smontaggio e smaltimento a discarica	10
6. FORMAZIONE	11
7. COLLAUDO- VERIFICA DI CONFORMITÀ	11
8. GARANZIA E ASSISTENZA	12
8.1. Durata della garanzia	12
8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia	12
8.3. Assistenza tecnica post garanzia	13
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
10. PENALI	14
11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE RECESSO DAL CONTRATTO	15

1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto dell'Appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura e posa in operadi 2 apparecchiature per lavaggio e disinfezione (c.d. Lavazoccoli), comprensivi di accessori e materiale di consumo, da destinare al PO San Marco.

1.2. Durata e importo dell'Appalto

La durata dell'appalto è di 24 mesi, pari al periodo di garanzia, decorrenti **dalla data di emissione del certificato di collaudo**, che sarà emesso in seguito alla sottoscrizione con esito positivo del verbale di collaudo/verifica di conformità.

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base d'asta, è di **€ 52.000,00 oltre IVA**. L'importo a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli adempimenti specificati nel presente capitolato tecnico.

Il superiore importo comprende altresì gli oneri per la sicurezza, nonché l'incidenza della manodopera.

1.3. Suddivisione in lotti

Non applicabile.

1.3.1. Quadro esigenziale

Le apparecchiature oggetto dell'appalto sono destinate al lavaggio ed alla disinfezione dei presidi sanitari, e devono garantire inoltre la maggiore sicurezza possibile nell'utilizzo da parte del personale sanitario.

1.4. Limitazioni nell'aggiudicazione dei lotti

Non applicabile.

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

2.1. Considerazioni sulle caratteristiche specificate

Le caratteristiche specificate nel seguito (sezione3) hanno lo scopo di descrivere le funzionalità e le prestazioni della fornitura richiesta.

A norma di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs.36/2023, gli operatori economici concorrenti potranno proporre soluzioni tecniche equivalenti, allegando all'offerta una separata relazione tecnica con la quale venga dimostrato, con adeguate argomentazioni tecniche, che il prodotto offerto ottempera in maniera equivalente alle caratteristiche tecniche e funzionali specificate nel seguito.

Possono quindi essere offerte apparecchiature, le cui caratteristiche tecniche non corrispondano letteralmente a quelle specificate, purché naturalmente, per quelle caratteristiche che si discostano da quelle specificate, venga dimostrata l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche, nella sopra richiamata relazione tecnica di equivalenza.

Dette argomentazioni devono essere supportate da adeguata documentazione tecnica a comprova, prodotta in sede di offerta (e.g. documentazione tecnica ufficiale del Costruttore, ivi compresi i manuali tecnici), ovvero da letteratura scientifica, anch'essa da produrre in sede di offerta.

L'eventuale relazione tecnica sull'equivalenza sarà accettata o meno, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, in base alla valutazione delle argomentazioni tecniche ivi esposte, e della documentazione a comprova.

Resta inteso che in assenza di adeguata documentazione tecnica a comprova, la Commissione giudicatrice ha facoltà di non prendere in considerazione l'equivalenza proposta, e quindi considerare il prodotto offerto non conforme.

Resta altresì inteso che il principio di equivalenza non è applicabile nel caso in cui la ditta offerente disponga nella propria gamma di un prodotto pienamente conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

Rimane invece inderogabile il rispetto delle norme tecniche applicabili, siano esse espressamente richiamate o meno nel presente capitolato.

2.2. Valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche

Al fine di dar luogo ad una corretta verifica e valutazione delle attrezzature proposte, gli operatori economici offerenti dovranno produrre una scheda di autovalutazione, elaborata in base al formato sotto riportato.

In mancanza del predetto documento la Commissione tecnica ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE	SI/NO	RIFERIMENTO documento/file	RIFERIMENTO pagina e/o paragrafo
• Requisito A			
• Requisito B			

La risposta affermativa a ciascun quesito dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica a comprova, che dovrà essere presentata in sede di offerta, e che dovrà essere chiaramente riconducibile al Fabbricante.

Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) dell'apparecchiatura e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'apparecchiatura;

- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche "manuali di service";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche dichiarate nell'offerta.

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova" i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Qualora un'apparecchiatura offerta sia costituita da componenti prodotte da Fabbrikanti diversi, la documentazione tecnica a comprova deve essere chiaramente attribuibile al Fabbrikante del singolo componente, oppure certificata dallo stesso.

Pertanto, nella predetta scheda di autovalutazione, per ciascun requisito richiesto, deve essere indicato il riferimento alla documentazione tecnica presentata, ove il possesso del requisito può essere riscontrato. Il riferimento deve essere chiaro e puntuale, allo scopo di permettere un pronto riscontro (e.g. nome documento– pagina x, paragrafo yy, etc.). Dal riferimento indicato il possesso del requisito deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile.

Ai fini della valutazione di conformità dell'offerta, la Commissione giudicatrice ha la facoltà di non prendere in considerazione tutte quelle caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova sia **carente o inadeguato**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Le caratteristiche il cui possesso è soltanto dichiarato (avendo cioè omissso il relativo riferimento alla documentazione tecnica a comprova).
- Le caratteristiche per le quali il riferimento alla documentazione tecnica a comprova è generico e non puntuale (e.g. Scheda tecnica).
- Le caratteristiche per le quali non sia possibile un chiaro riscontro nella documentazione tecnica a comprova.
- Le caratteristiche per le quali i riferimenti indicati non facciano emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso del requisito.
- Le caratteristiche per le quali la documentazione a comprova non sia chiaramente riconducibile al Fabbrikante dell'apparecchiatura o del componente.

Nei predetti casi, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di **giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.**

2.2.1. Identificazione delle apparecchiature offerte e della destinazione d'uso

Nella documentazione tecnica prodotta devono inoltre emergere in modo chiaro ed inequivocabile chiaramente le seguenti informazioni:

- Denominazione commerciale dell'apparecchiatura;
- Impresaproduttrice;
- Mandatario nella Comunità Europea;
- Impresadistributtrice;
- Impresa autorizzata per l'assistenza tecnica nella Regione Sicilia;
- Modello e configurazione offerta;
- Destinazione d'uso;
- Certificato di conformità e dichiarazione di conformità delle singole apparecchiature componenti e dell'intero sistema, ed ogni altra evidenza oggettiva idonea a dimostrare la conformità al Regolamento U.E. 2017/745 in materia di dispositivi medici, di quanto offerto;
- Evidenze oggettive in merito alla conformità a tutte le specifiche norme di prodotto applicabili.
- CND e numero di iscrizione al RDM.

Le predette informazioni devono essere rese sia per le apparecchiature in toto, sia per tutte le componenti hardware e software.

Qualora l'apparecchiatura offerta sia costituita da componenti prodotte da fabbricanti diversi, le predette informazioni devono essere chiaramente riconducibili al costruttore della singola componente.

In caso di mancanza o scarsa chiarezza delle predette informazioni, la Commissione giudicatrice, non avendo l'obbligo di effettuare valutazioni di tipo "intuitivo o deduttivo", ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

2.2.2. Chiarimenti

La Commissione giudicatrice ha la facoltà di chiedere agli operatori economici concorrenti eventuali chiarimenti in ordine alla documentazione tecnica presentata.

La richiesta di chiarimenti scritti sarà inviata tramite piattaforma di e-procurement, assegnando un termine che non potrà essere superiore ai 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.

Se nel termine assegnato l'operatore economico invitato non produrrà i chiarimenti richiesti, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

2.2.3. Campionatura

Non applicabile.

2.2.4. Prova pratica

La Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di chiedere la prova pratica delle attrezzature offerte, allo scopo di effettuare una più completa valutazione delle stesse, e quindi formulare con maggiore accuratezza il giudizio di conformità e la valutazione delle caratteristiche prestazionali dichiarate.

I termini assegnati dalla Commissione tecnica saranno stabiliti di concerto con la ditta offerente. In ogni caso non potranno essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi.

Ad insindacabile richiesta della Commissione giudicatrice, la prova pratica può comprendere, se del caso, l'esecuzione di misure strumentali relative alle prestazioni oggettive delle apparecchiature offerte. Tutti gli strumenti di controllo necessari ad effettuare tali misure dovranno essere messi a disposizione da parte dell'operatore economico offerente.

In caso di mancata disponibilità all'esecuzione della prova pratica, ovvero di mancata presentazione delle attrezzature nei termini assegnati, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature ed attrezzature offerte e fornite devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica, e devono appartenere alle attuali linee di produzione del Costruttore. Non sono considerate nuove le apparecchiature che, ancorché mai utilizzate su pazienti, siano stati utilizzate per dimostrazioni o altro.

Tutti i software offerti e forniti devono essere aggiornati all'ultima release disponibile.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature fornite devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione, assemblaggio e messa a punto ed essere idonee a funzionare perfettamente secondo lo scopo cui sono destinate.

Quand'anche non espressamente specificato, tutti i rivestimenti e tutte le imbottiture devono essere di classe di reazione al fuoco 1M.

Le apparecchiature ed attrezzature fornite dovranno essere installate a regola d'arte, come meglio specificato nel capitolo 5, e dovranno essere complete di tutte le parti ed accessori necessari per il regolare funzionamento ed il corretto utilizzo.

Le apparecchiature ed attrezzature devono essere conformi a tutte le norme ISO che riguardano la sicurezza elettrica e meccanica.

Nei seguenti paragrafi sono specificate **le caratteristiche tecniche e funzionali** che devono necessariamente essere possedute dalle apparecchiature offerte.

3.1. Voce A –n. 2 Lavazoccoli

- 1) Apparecchiatura per lavaggio e disinfezione con dosaggio liquido e asciugatura aria calda
- 2) Rivestimento esterno in acciaio inox
- 3) Attacco per acqua fredda, calda e demineralizzata
- 4) Dosaggio additivo per risciacquo finale nello sportello
- 5) Pompa di dosaggio interna per il detergente liquido

- 6) Pompa esterna di dosaggi per detergente liquido regolabile almeno nell'intervallo [3-60] ml
- 7) Vasca di lavaggio in acciaio inox comprensiva di cestello superiore e cestello inferiore per disporre bacinelle DIN disponibili sul mercato e diversi inserti
- 8) Capacità vasca di lavaggio: almeno 20 zoccoli nel cestello inferiore
- 9) Controllo volume di dosaggio
- 10) Condensatore di vapore
- 11) Controllo pressione di lavaggio
- 12) Tecnologia a sensori del braccio irroratore
- 13) Sistema di filtri a più componenti
- 14) Pompa di riscaldamento a velocità variabile
- 15) Contenitore del sale nello sportello
- 16) Interfaccia Wlan/Ethernet
- 17) Dimensioni non superiori a [60x60x84] cm
- 18) Conformità alle: EN 61010-1, EN 61010-2-040, Direttiva RoHS 2011/65/UE

3.2. Voce B – n. 2 Carrelli

- 1) Rastrelliere bifacciali su ruote
- 2) Possibilità di trasporto e stoccaggio di n.4 cestelli per il contenimento di n.24 paia di zoccoli
- 3) Struttura in acciaio inox autoportante che permetta di alloggiare/appendere n.4 cestelli
- 4) Almeno due ruote frenanti
- 5) Dimensioni non superiori a [61 x 68 x 162] cm

3.3. Voce C – n. 300 paia di zoccoli

- 1) Zoccoli professionali monoblocco realizzati interamente con matrice polimerica, con inserto antistatico, cinturino regolabile e ribaltabile, con fori di ventilazione laterali
- 2) Antiscivolo, riciclabile e latex-free
- 3) Sterilizzabili a 134 °C e lavabili in lavatrice a 90 °C con suola antiscivolo
- 4) Disponibilità di misure dalla 34 alla 47 in svariate colorazioni
- 5) Conformità al Regolamento 2016/425 sui DPI di categoria I
- 6) Conformità alla EN ISO 20347:2012 e alla TM 158:1992

3.4. Materiale di consumo

Come indicato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, la fornitura di tutto materiale di consumo annesso per i primi 2000 cicli di lavaggio/disinfezione.

Pertanto la ditta Aggiudicataria deve fornire, sino alla concorrenza di 2000 cicli di lavaggio/disinfezione tutti i materiali di consumo necessari, quali detergenti, disinfettanti, eventuali additivi, filtri ed altri materiali consumabili (per i quali è prevista la sostituzione periodica, e quant'altro necessario per il regolare funzionamento ed il normale utilizzo dell'apparecchiatura.

3.5. Analisi dei costi ricorrenti

L'offerta dovrà contenere un'analisi dettagliata dei costi ricorrenti per ciclo di lavaggio, comprensivi di detergente, disinfettante, filtri ed altri materiali consumabili per i quali è prevista la sostituzione periodica, e quant'altro necessario per il regolare funzionamento ed il normale utilizzo dell'apparecchiatura, nell'ipotesi di un numero complessivo stimato di 2000 lavaggi annui, già inclusi nell'offerta.

Per ciascuno dei predetti elementi deve essere specificato: il consumo per ogni ciclo, ovvero la frequenza di sostituzione in termini di ore di funzionamento; il contributo al costo per ciclo di ciascun elemento; i prezzi unitari, ovvero i prezzi delle confezioni commercialmente disponibili.

I prezzi di prodotti e/o materiali esclusivi indicati nella predetta analisi devono intendersi vincolanti per la ditta offerente, per un periodo di anni 5 dalla data del certificato di collaudo, fatte salve condizioni maggiormente favorevoli per questa Azienda ottenute nell'ambito di altre procedure.

Eventuali prodotti o materiali consumabili dedicati non inclusi nella predetta analisi, che risultassero necessari al funzionamento delle apparecchiature, devono intendersi sin d'ora offerti a costo nullo per un periodo di 8 anni.

In caso di mancanza presentazione della predetta analisi, la Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta non valutabile, e di conseguenza non conforme.

Si precisa che l'analisi in parola non sarà oggetto di valutazioni economiche ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ma è necessaria alla Stazione Appaltante per valutare i costi del ciclo di vita complessivo dell'apparecchiatura.

4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Le ditte concorrenti devono svolgere un sopralluogo preventivo sui siti di installazione indicati al par. 1.3.1. del presente Capitolato Tecnico. La sede e gli orari verranno concordati ufficialmente tramite piattaforma "Appalti&Contratti".

Il sopralluogo ha lo scopo di prendere visione degli ambienti, degli spazi e degli impianti esistenti, al fine di definire più chiaramente le necessità per una corretta installazione e posa in opera delle apparecchiature, e quindi anche al fine di una corretta redazione dell'offerta.

In ogni caso, eventuali costi aggiuntivi correlati a difficoltà nella posa in opera delle apparecchiature, derivanti dalla non esatta conoscenza degli ambienti, degli spazi e degli impianti

esistenti presso i locali di destinazione delle stesse, si intenderanno posti a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

4.1. Certificati di sopralluogo

Copia del certificato di avvenuto sopralluogo, redatto secondo il modello allegato e debitamente firmato dal Coordinatore delle professioni sanitarie e dal Responsabile del Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (i.e. Ufficio Tecnico), oppure da loro delegati **dovrà essere allegata nell'offerta.**

5. CONSEGNA E POSA IN OPERA

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura, all'installazione e alla posa in opera di 2 lavazoccoli e alla fornitura di n.2 carrelli e n.300 paia di zoccoli.

La fornitura e posa in opera comprende il collegamento alla rete idrica, elettricae quant'altro necessario a rendere l'apparecchiatura perfettamente funzionante.

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura secondo le modalità e le condizioni previste negli atti di gara in conformità alle caratteristiche minime o condizioni migliorative se offerte. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso e consegna in uso presso l'Amministrazione e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica, in caso di aggiudicazione.

5.1. Lavori di concausa

Non applicabile.

5.1.1. Descrizione dei lavori di concausa nell'offerta

Non applicabile.

5.2. Realizzazione dei lavori di concausa

Non applicabile.

5.3. Consegna e posa in opera delle apparecchiature

Le forniture sono finanziate con fondi aziendali FSR indistinto 2025 (cod. progetto IMMPROVV). Si precisa che, trattandosi di acquisti a valere su fondi FSR, al fine di poter utilizzare le somme destinate al suddetto acquisto, **tutte le apparecchiature dovranno essere consegnate, collaudate e fatturate entro e non oltre il 31.12.2025**, pena la perdita del finanziamento; in caso contrario, si procederà, pertanto, alla revoca dell'atto di aggiudicazione e del conseguente ordine di fornitura emesso in esecuzione degli atti di gara del Settore Acquisti e Logistica.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per questa Azienda:

- Imballo, facchinaggio e trasporto sino al luogo di installazione specificato nel presente capitolato tecnico
- Smaltimento degli imballaggi

- Installazione, verifiche di funzionalità (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità), messa in servizio e assistenza al collaudo svolto dalla Stazione Appaltante.

La consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazione e idriche presso il reparto destinatario.

Come detto sopra, qualsiasi onere connesso alla consegna è compreso nel costo della fornitura in opera (es. trasporto, imballo, facchinaggio, consegna, installazione).

L'Operatore Economico deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, il fornitore deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino, in modo chiaro ed inequivocabile, le quantità e la natura dei beni consegnati.

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento al numero identificativo dell'ordine NSO.

Successivamente alla consegna, la Stazione Appaltante procederà alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, secondo le modalità specificate nel capitolo 7 del presente Capitolato tecnico.

In caso di esito negativo del collaudo/verifica di conformità, l'aggiudicatario è obbligato a provvedere alla sostituzione delle apparecchiature entro e non oltre 15 giorni naturali dalla data del collaudo stesso.

Qualora l'operatore economico non ottemperi a tale obbligo, lo stesso è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa sostenuta da questa Amministrazione per l'acquisizione da altro operatore del prodotto di cui trattasi; ferma restando la facoltà di questa Azienda di comminare le sanzioni pecuniarie indicate negli atti di gara, nonché l'eventuale determinazione di disporre la risoluzione contrattuale nei casi più gravi e/o in quelli di reiterate violazioni.

La merce contestata sarà restituita all'impresa fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della merce contestata restano in capo al fornitore. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, darà luogo, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, alla risoluzione del contratto.

5.4. Smontaggio e smaltimento a discarica

La ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smontaggio delle apparecchiature presenti nel sito di installazione, compresa ogni parte ed accessorio, alla rimozione, all'allontanamento e allo smaltimento, oppure all'avvio a recupero dei materiali, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'operatore economico dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (1° e la 4° copia del formulario) presso discarica autorizzata, ovvero l'avvio a recupero dei materiali.

Detta documentazione sarà allegata al certificato di collaudo, ovvero al certificato di collaudo/verifica di conformità della fornitura, per costituirne parte integrante.

Il numero di apparecchiature da smontare e da smaltire è riscontrabile al precedente paragrafo 1.1. I modelli e configurazioni da smaltire saranno inoltre visionabili durante la giornata di sopralluogo.

6. FORMAZIONE

La ditta Fornitrice dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento del personale medico e tecnico, rilasciando un attestato di avvenuta formazione, in modo da mettere detto personale in condizioni di utilizzare nel miglior modo possibile le funzionalità offerte dalle apparecchiature ed attrezzature fornite.

L'avvenuta formazione sarà verificata in sede di collaudo/verifica di conformità dell'apparecchiatura. La mancata formazione costituirà motivo ostativo all'esito positivo del collaudo e quindi all'emissione del certificato di collaudo/regolare fornitura.

7. COLLAUDO- VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il collaudo delle apparecchiature fornite è convocato dal Servizio di Ingegneria Clinica della Stazione Appaltante.

Il collaudo/verifica di conformità è finalizzato a verificare la conformità della fornitura rispetto al presente capitolato tecnico, all'ordine ed all'offerta, nonché rispetto alle norme tecniche applicabili.

Nel corso delle operazioni di collaudo/verifica di conformità, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, e delle certificazioni applicabili.

La documentazione tecnica da verificare comprende le attestazioni delle verifiche di funzionalità svolte dalla ditta Fornitrice (comprese le verifiche di sicurezza elettriche, e ove applicabile, i controlli di qualità).

Dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante il manuale d'uso ed il manuale di service in lingua italiana di tutte le apparecchiature fornite in noleggio.

Si procederà quindi a verificare le funzionalità delle apparecchiature e redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore della UOC (o da un suo delegato), dal tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, e dal Rappresentante della ditta Fornitrice, munito di specifica delega.

Qualora l'operatore economico non partecipi alle operazioni di collaudo/verifica di conformità, **la mancata partecipazione determina la rinuncia espressa ad ogni controdeduzione in merito alle constatazioni ed alle determinazioni della Stazione Appaltante.**

In seguito alla sottoscrizione del predetto verbale di collaudo/verifica di conformità con esito positivo, la Stazione Appaltante emetterà il certificato di collaudo/verifica di conformità.

Si precisa che il predetto certificato di collaudo è l'unico documento valido per attestare l'esito positivo della verifica di conformità dell'apparecchiatura fornita, e la conseguente accettazione **sia ai fini della liquidazione delle fatture dei relativi canoni, sia ai fini della decorrenza dei termini della garanzia.**

Qualunque altro documento emesso dalla ditta Fornitrice, diverso dai predetti verbale e certificato di collaudo, **ancorché sottoscritto dal personale sanitario, non ha alcun valore ai fini dell'accettazione dell'apparecchiatura, né ai fini della decorrenza del contratto di noleggio, né ai fini della decorrenza dei termini della garanzia**

Si ricorda, infine, che, ai sensi della L. 231/2002, ogni fattura diventerà esigibile solo a seguito di esito positivo del collaudo/verifica di conformità (dalla cui data decorreranno i termini per il pagamento) e che, pertanto, l'operatore economico non potrà pretendere alcun interesse di mora, qualora le fatture siano state emesse prima della sopradetta verifica.

8. GARANZIA E ASSISTENZA

8.1. Durata della garanzia

Le apparecchiature ed attrezzature fornite saranno coperte da garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, come indicato nel precedente capitolo 7.

Durante tale periodo il Fornitore di ciascun lotto dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

L'Amministrazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi, decorrenti a partire dalla data del certificato di collaudo/verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

8.2. Assistenza tecnica nel periodo di garanzia

Durante il periodo di garanzia, la ditta Fornitrice di ciascun lotto dovrà assicurare, a proprio carico il servizio di assistenza e manutenzione full-risk delle attrezzature fornite.

Detto servizio comprende la manutenzione preventiva delle attrezzature fornite, nonché gli interventi di ripristino dei guasti, in modo da assicurare la continuità di funzionamento, l'affidabilità e la sicurezza delle stesse.

Il servizio in parola deve comprendere l'aggiornamento dei software all'ultima versione disponibile.

Ai fini delle riparazioni in caso di guasto, dovranno essere sostituite, a carico del Fornitore, tutte le parti di ricambio necessarie a ripristinare il regolare funzionamento delle apparecchiature, nessuna esclusa.

Si precisa che dovrà essere ripristinata la piena funzionalità delle apparecchiature in seguito a guasti di qualunque natura e di qualunque causa, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda, compresi quelli che la ditta Fornitrice intendesse attribuire ad eventi accidentali, cadute, sbalzi di tensione o utilizzo improprio, etc...

Soltanto una volta riparato il guasto e ripristinata la piena funzionalità dell'apparecchiatura, la ditta Fornitrice ha la facoltà di **dimostrare** che la causa del guasto sia dovuta effettivamente ad una delle predette cause accidentali, **producendo al riguardo adeguate evidenze oggettive**, e di chiedere all'Amministrazione il relativo rimborso.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento del danno non solleva il Fornitore dall'applicazione delle penali per ritardi sul tempo di intervento o di ripristino.

L'offerta deve contenere la descrizione del servizio in parola, specificando quanto segue:

- Il piano di manutenzione preventiva e periodica, specificando la frequenza degli interventi preventivi (almeno 2 interventi/anno), nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli svolti in ciascun intervento;
- Si precisa che nel corso degli interventi di manutenzione preventiva, dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza elettrica;
- Le modalità con cui sarà documentata l'esecuzione dei predetti interventi e l'esito dei relativi controlli;
- La disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
- Il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, che in ogni caso devono essere rispettivamente non superiori ad 8 ore lavorative e 3 giorni lavorativi;
- Il tempo massimo di fermo attrezzatura ammesso in un anno solare, che ogni caso non può essere superiore a 20 giorni/anno;
- I protocolli di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del reparto e del personale del servizio di assistenza della Aggiudicataria

In mancanza del predetto documento la Commissione tecnica ha la facoltà insindacabile di giudicare l'offerta **non valutabile**, e di conseguenza **non conforme**.

Il piano dettagliato di manutenzione preventiva e periodica deve essere consegnato al Servizio di Ingegneria Clinica dell'AOUP ed al Direttore delle UU.OO. interessate entro 30 giorni naturali dall'avvio dell'esecuzione del contratto, ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.

Qualora i tempi sopra specificati non venissero rispettati, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria applicherà le sanzioni specificate al successivo capitolo 10.

8.3. Assistenza tecnica post garanzia

L'appalto non prevede espressamente un ulteriore periodo di assistenza tecnica da parte della società Fornitrice, dopo i 24 mesi di garanzia.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicataria, sulla base dei lavori e della fornitura effettivamente eseguiti, provvederà all'emissione delle fatture trasmesse in forma elettronica, come previsto dal Decreto Ministeriale N. 55 del 03 aprile 2013, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. – ulteriori informazioni consultabili sul sito <https://www.fatturapa.gov.it/it/index.html>.

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi specifici:



- Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" Catania;
- Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T;
- Codice identificativo di gara (CIG);
- Codice Unico di Progetto (CUP);
- Numero e data dell'ordinativo NSO;
- Conto corrente dedicato.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo del collaudo e della verifica di conformità, all'assenza di contestazioni e penali, al rispetto di tutti gli oneri a carico della aggiudicataria e alla regolarità contributiva.

Si precisa che si intendono pattuire i termini di pagamento entro giorni 60 dalla data di presentazione della fattura, ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 231/2002, fatti salvi i controlli di regolarità di esecuzione del servizio (cfr. paragrafo 7).

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali è ritenuto contrario alla buona fede e l'Assuntore è considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.

In caso di RTI, la fatturazione dovrà essere effettuata unicamente dalla capogruppo.

10. PENALI

Qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto, l'AOU ha facoltà di esercitare tutti i diritti ed applicare le penalità e le sanzioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, previa contestazione.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni. I termini sono abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.

Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.

In ogni caso l'Azienda ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subito a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

Nel seguito sono specificate, a titolo comunque non esaustivo, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali.

Consegna delle apparecchiature

- Nel caso di mancata/ritardata/incompleta consegna delle apparecchiature nei termini indicati dalla Stazione Appaltante (ordine NSO), verrà applicata la penale giornaliera dello

1,5 ‰ dell'intero importo contrattuale. Il termine di consegna potrà essere differito solo per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e, comunque, riconosciute valide dall'Amministrazione.

- In caso di riserve formulate dall'Amministrazione in sede di collaudo delle apparecchiature, la consegna è considerata incompleta sino allo scioglimento delle riserve.
- Qualora, in caso di esito negativo del collaudo l'Amministrazione chieda l'immediata sostituzione, la penale applicata in caso di ritardata/incompleta sostituzione sarà dello 1,5 ‰ dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
- Se il fornitore non intenda o non sia in grado di operare la sostituzione si procederà all'acquisto su libero mercato previo incameramento della cauzione definitiva, con salvezza di ulteriori azioni legali.

Manutenzione delle apparecchiature

- Mancata/ritardata presentazione del piano dettagliato di manutenzione preventiva e periodica: 1,5 ‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
- Mancata/ritardata esecuzione di un intervento di manutenzione preventiva, rispetto al programma presentato: 1,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- Tempo di intervento superiore ad 8 ore lavorative: 0,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo.
- Tempo massimo di risoluzione del guasto superiore a 3 giorni lavorativi: 1,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella risoluzione definitiva del guasto e completo ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura.
- Qualora il tempo massimo di fermo di un'apparecchiatura, nel corso di un anno solare, superi 20 giorni, sarà applicata una sanzione pari al 1,5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni ulteriore giorno di fermo macchina.

Il superiore elenco di inadempienze e sanzioni, ancorché dettagliato, non può essere esaustivo.

Qualsiasi fatto dell'Assuntore che provochi, ad esempio, l'arresto prolungato dell'apparecchiatura, ovvero il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza della stessa, sarà considerata inadempienza contrattuale, ancorché non contemplato nel predetto elenco, e sarà oggetto di sanzione amministrativa.

In queste circostanze, le sanzioni saranno determinate con provvedimento motivato, ma insindacabile, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che adotterà criteri simili a quelli sopra esposti, e terrà conto della criticità dell'apparecchiatura e dell'effettivo disservizio.

Detta sanzione potrà variare da un minimo dello 0,5 ‰ ad un massimo dello 1,5 ‰ dell'intero importo contrattuale.

11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE RECESSO DAL CONTRATTO

Gli obblighi previsti negli atti di gara sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti.



Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. previo incameramento del deposito cauzionale definitivo, con danni e spese a carico dell'operatore economico inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora ai sensi del D.Lgs. 159/2011 emergano, a carico dell'aggiudicatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- b) ove si verifichino i presupposti stabiliti dall'art. 88 del D.Lgs. 159/2011;
- c) qualora l'aggiudicatario non collabori con le Forze dell'Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- d) qualora non siano osservati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010);
- e) qualora non siano osservate le norme contenute nel "codice di comportamento" adottato da questa Azienda con deliberazione n. 2822 del 29.12.2022
- f) mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nel patto di integrità;
- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e condizioni contrattuali.

Inoltre si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- b) cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- c) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- d) in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- e) nell'ipotesi di violazione, nei confronti dei propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
- f) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 95 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, che si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale, la garanzia definitiva viene incamerata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, indennizzi o compensi di sorta e con facoltà di compensare tale debito con i crediti vantati dall'Assuntore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre – a propria discrezione – la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinuncia all'esecuzione contrattuale successiva alla aggiudicazione.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico- San Marco" – Catania

Apparecchiature per lavaggio e disinfezione
("lavazoccoli")
CAPITOLATO TECNICO

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

Dott. Carmelo Russo

IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO

Dott. SSA Anna Rita Mattaliano

CAPI UFFICIO
CAPI SEZIONE

CAPI UFFICIO
CAPI SEZIONE

CAPI UFFICIO
CAPI SEZIONE
CAPI UFFICIO
CAPI SEZIONE

CAPI UFFICIO
CAPI SEZIONE